

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 33 del Reg. Data 21/12/2023	OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024.
-----------------------------------	--

L'anno **2023** il giorno 21 del mese di **dicembre** alle ore 15:40 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **1^a** convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	BARLETTA Giovanni	Si		8	SILIBERTO Antonietta		Si
2	AMICO Francesco	Si		9	NEGLIA Maria Luisa	Si	
3	CASALE Monica	Si		10	CALIANDRO Vitantonio		Si
4	NIGRO Francesco	Si		11	FRANCO Pietro		Si
5	SILIBERTO Maria	Si		12	TRINCHERA Lucia		Si
6	MUOLO Rocco	Si		13	AMMIRABILE Rosa Anna		Si
7	IAIA Anna		Si				

Presenti n. 7
Assenti n. 6

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.....

.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il MUOLO Rocco nella sua qualità di **Il Presidente**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale **Dott. Antonio MEZZOLLA**

La seduta è **pubblica**

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...";

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 847 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il comma 817, a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
- il comma 821 a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme

restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il comma 834 a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";
- il comma 847 a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D. Lgs. 267 del 18/08/2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Vista, altresì, la Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29/04/2021, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina del Canone Unico (Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, canone di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847): Approvazione";

Attesa la necessità, allo scopo di favorire lo sviluppo e l'insediamento nel centro storico di Pubblici Esercizi in genere (Bar, Ristoranti, Pizzerie), di prevedere una riduzione della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo c.d. "coefficiente moltiplicatore" ai fini del calcolo e applicazione del canone stesso, sia per la tariffa annuale che la tariffa giornaliera che - solo per le attività di P.E. innanzi specificate - sarà calcolata sulla tariffa prevista per la seconda categoria e

diventerà uguale sia per le attività ubicate nelle zone di categoria 1 che nelle zone di categoria 2 (classificazione di cui all'allegato A) del vigente regolamento CUP approvato con D.C.C. n. 1 del 29/04/2021);

Che, a tale scopo, è stata predisposta relativa modifica alla lettera a) tariffe annuali e alla lettera b) tariffe giornaliere dell'allegato B) del vigente regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale, come di seguito riportata:

Allegato B) del regolamento vigente:

COMUNE DI VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

ALLEGATO B) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO (di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2021

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DIVERSE DAI MERCATI

		tariffa previgente (1a ctg)	tariffa previgente (2a ctg)	TARIFFA STANDARD ANNUA (EX ART.1 C. 826 L.160/2019)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (1a ctg)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (2a ctg)		
a) tariffe annuali								
occupazioni del suolo		33,360	16,680	30,00	1,112	0,556		
occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo		10,008	5,004		0,334	0,167		
occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico		10,008	5,004		0,334	0,167		
passi e accessi carrabili		16,680	8,340		0,556	0,278		
		<i>(con un minimo di 50 €)</i>			<i>(con un minimo di 50 €)</i>			
passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti		10,008	5,004		0,334	0,167		
divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (per una superficie comunque non superiore a mq 10)		3,336	1,668		0,111	0,056		
occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate		33,360	16,680		1,112	0,556		
b) tariffe giornaliere								
PUBBLICI ESERCIZI: BAR-RISTORANTI-LOCALI				tariffa previgente (1a ctg)	tariffa previgente (2a ctg)	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (EX ART.1 C. 827)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (1a ctg)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (2a ctg)
RIDUZIONE 50%	Pubblici esercizi	0,980	0,490	0,60	1,633	0,817		
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,784	0,392		1,307	0,653		
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,627	0,314		1,045	0,523		
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg	0,314	0,157		0,523	0,262		
NEGOZI								
RIDUZIONI 20%	Superiore 14 gg.	1,568	0,784		2,613	1,307		
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	1,254	0,627		2,090	1,045		
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg	0,627	0,314		1,045	0,523		
CANTIERI EDILI								
RIDUZIONE 50%	Categoria Edilizia	0,980	0,490		1,633	0,817		
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,784	0,392		1,307	0,653		
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg	0,392	0,196		0,653	0,327		
PARTITI-SINDACATI-ASSOCIAZIONI								
RIDUZIONE 80%	Categoria	0,392	0,196	0,653	0,327			
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,314	0,157	0,523	0,262			
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,251	0,125	0,418	0,208			
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg	0,125	0,063	0,208	0,105			
SPETTACOLI VIAGGIANTI								
RIDUZIONE 80%	Categoria	0,392	0,196	0,653	0,327			
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,314	0,157	0,523	0,262			
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,251	0,125	0,418	0,208			
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg	0,125	0,063	0,208	0,105			
(DA APPLICARE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI SOLO SE COMPATIBILE CON LA NUOVA DISCIPLINA)								
Occupazioni fino a 100 Mq si conteggiano in misura del 50%								
Occupazioni da 101 a 1000 Mq si conteggiano in misura del 25%								
Occupazioni oltre 1000 Mq si conteggiano in misura del 10%								
ATTENZIONE: RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI SONO DA APPLICARSI SOLO SE IN LINEA CON LA NUOVA DISCIPLINA								

Proposta di modifica dell'Allegato B) al Regolamento CUP:

COMUNE DI VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

ALLEGATO B) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO (di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2023 e modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 21/12/2023

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DIVERSE DAI MERCATI

	tariffa 1a ctg	tariffa 2a ctg	TARIFFA STANDARD ANNUA (EX ART.1 C. 826 L.160/2019)	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE (1a ctg)	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE (2a ctg)
a) tariffe annuali					
occupazioni del suolo (escluso Pubblici Esercizi (Bar, Ristoranti, Pizzerie))	33,360	16,680	30,00	1,112	0,556
occupazioni del suolo da parte dei Pubblici Esercizi (Bar, Ristoranti, Pizzerie)	16,680	16,680		0,556	0,556
occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo	10,008	5,004		0,334	0,167
occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico	10,008	5,004		0,334	0,167
passi e accessi carrabili	16,680	8,340		0,556	0,278
	(con un minimo di 50 €)			(con un minimo di 50 €)	
passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	10,008	5,004		0,334	0,167
divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (per una superficie comunque non superiore a mq 10)	3,336	1,668		0,111	0,056
occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	33,360	16,680		1,112	0,556

		tariffa 1a ctg	tariffa 2a ctg	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (EX ART.1 C. 827)	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE (1a ctg)	COEFFICIENTE MULTIPLICATORE (2a ctg)	
b) tariffe giornaliere							
PUBBLICI ESERCIZI: BAR-RISTORANTI-PIZZERIE							
RIDUZIONE 50%	Pubblici esercizi	0,490	0,490	0,60	0,817	0,817	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,392	0,392		0,653	0,653	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,314	0,314		0,523	0,523	
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,157	0,157		0,262	0,262	
NEGOZI							
RIDUZIONI 20%	Superiore 14 gg.	1,568	0,784		2,613	1,307	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	1,254	0,627		2,090	1,045	
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,627	0,314		1,045	0,523	
CANTIERI EDILI							
RIDUZIONE 50%	Categoria Edilizia	0,980	0,490		1,633	0,817	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,784	0,392		1,307	0,653	
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,392	0,196		0,653	0,327	
PARTITI-SINDACATI-ASSOCIAZIONI							
RIDUZIONE 80%	Categoria	0,392	0,196		0,653	0,327	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,314	0,157		0,523	0,262	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,251	0,125		0,418	0,208	
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,125	0,063		0,208	0,105	
SPETTACOLI VIAGGIANTI							
RIDUZIONE 80%	Categoria	0,392	0,196		0,653	0,327	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,314	0,157		0,523	0,262	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,251	0,125	0,418	0,208		
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,125	0,063	0,208	0,105		
(DA APPLICARE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI SOLO SE COMPATIBILE CON LA NUOVA DISCIPLINA)							
Occupazioni fino a 100 Mq si conteggiano in misura del 50%							
Occupazioni da 101 a 1000 Mq si conteggiano in misura del 25%							
Occupazioni oltre 1000 Mq si conteggiano in misura del 10%							

ATTENZIONE: RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI SONO DA APPLICARSI SOLO SE IN LINEA CON LA NUOVA DISCIPLINA

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti con Verbale n. 27 del 16/12/2023 (Rif. protocollo comunale n. 14128 del 18/12/2023);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.7 (incluso il Sindaco);

Consiglieri assenti n.6 (Iaia, Siliberto A, Caliandro, Franco, Trinchera, Ammirabile)

Consiglieri votanti n. 7;

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli n.7

Voti contrari: n. 0

DELIBERA

1. **di dichiarare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare le modifiche alla lettera a) “tariffe annuali” e alla lettera b) “tariffe giornaliere” dell'Allegato B)** del vigente regolamento comunale per la disciplina del canone unico patrimoniale, come di seguito riportata:
3. **di dare atto** che l'allegato C) accluso alla presente Deliberazione contiene le modifiche apportate allo stesso con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/05/2023;

COMUNE DI VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

ALLEGATO B) DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO (di cui alla L. 160/2019 – articolo 1 – commi 816-847) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2023 e modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del 21/12/2023

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DIVERSE DAI MERCATI

	tariffa 1a ctg	tariffa 2a ctg	TARIFFA STANDARD ANNUA (EX ART.1 C. 826 L.160/2019)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (1a ctg)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (2a ctg)	
a) tariffe annuali						
occupazioni del suolo (escluso Pubblici Esercizi (Bar, Ristoranti, Pizzerie))	33,360	16,680	30,00	1,112	0,556	
occupazioni del suolo da parte dei Pubblici Esercizi (Bar, Ristoranti, Pizzerie)	16,680	16,680		0,556	0,556	
occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo	10,008	5,004		0,334	0,167	
occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico	10,008	5,004		0,334	0,167	
passi e accessi carrabili	16,680	8,340		0,556	0,278	
(con un minimo di 50 €)				(con un minimo di 50 €)		
passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	10,008	5,004		0,334	0,167	
divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (per una superficie comunque non superiore a mq 10)	3,336	1,668		0,111	0,056	
occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate	33,360	16,680		1,112	0,556	
b) tariffe giornaliere						
	tariffa 1a ctg	tariffa 2a ctg	TARIFFA STANDARD GIORNALIERA (EX ART.1 C. 827)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (1a ctg)	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (2a ctg)	
PUBBLICI ESERCIZI: BAR-RISTORANTI-PIZZERIE						
RIDUZIONE 50%	Pubblici esercizi	0,490	0,490	0,60	0,817	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,392	0,392		0,653	
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,314	0,314		0,523	
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,157	0,157		0,262	
NEGOZI						
RIDUZIONI 20%	Superiore 14 gg.	1,568	0,784		2,613	1,307
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	1,254	0,627		2,090	1,045
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,627	0,314		1,045	0,523
CANTIERI EDILI						
RIDUZIONE 50%	Categoria Edilizia	0,980	0,490		1,633	0,817
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,784	0,392		1,307	0,653
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,392	0,196		0,653	0,327
PARTITI-SINDACATI-ASSOCIAZIONI						
RIDUZIONE 80%	Categoria	0,392	0,196		0,653	0,327
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,314	0,157		0,523	0,262
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,251	0,125		0,418	0,208
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,125	0,063		0,208	0,105
SPETTACOLI VIAGGIANTI						
RIDUZIONE 80%	Categoria	0,392	0,196		0,653	0,327
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Superiore 14 gg.	0,314	0,157		0,523	0,262
ULTERIORE RIDUZIONE 20%	Fascia inferiore ore 12	0,251	0,125	0,418	0,208	
ULTERIORE RIDUZIONE 50%	Convenzione sup. a 30 gg.	0,125	0,063	0,208	0,105	
(DA APPLICARE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI SOLO SE COMPATIBILE CON LA NUOVA DISCIPLINA)						
Occupazioni fino a 100 Mq si conteggiano in misura del 50%						
Occupazioni da 101 a 1000 Mq si conteggiano in misura del 25%						
Occupazioni oltre 1000 Mq si conteggiano in misura del 10%						
ATTENZIONE: RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI SONO DA APPLICARSI SOLO SE IN LINEA CON LA NUOVA DISCIPLINA						

4. di approvare gli allegati A) B) C) D) ed E) del Regolamento per la disciplina del Canone Unico (di cui alla L. 160/2019 – art. 1 – commi 816-847) di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29/04/2021;

5. di dare mandato al Servizio Segreteria/Settore trasparenza-anticorruzione di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note le modifiche;

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

7. di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n.7

Consiglieri Assenti n.6 (Iaia, Siliberto A., Caliandro, Franco, Trinchera, Ammirabile)

Consiglieri Votanti n.7

Astenuti n.0

Favorevoli n.7

Contrari n.0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

Il Presidente

F.to MUOLO Rocco

Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale

f.to Dott. Antonio MEZZOLLA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informativo del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2023 al 06/01/2024 (Rep. n. **1580**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 22/12/2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villa Castelli, 29/12/23
